



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 42 del 14 AGO. 2017

OGGETTO: Atto di Indirizzo per la valutazione ed il definitivo accertamento dei presupposti di legge concernenti la dichiarazione di dissesto finanziario.

L'anno duemiladiciassette il giorno QUATTORDICI del mese di AGOSTO, alle ore 13.00, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dott. Filippo ROMANO, con i poteri del Consiglio Metropolitan, con la partecipazione del Segretario Generale Rago. Avv. Anna Maria TRIPODO:

PREMESSO che, con D.P. n. 503/GAB del 04/01/2016, il Vice Prefetto, Dott. Filippo ROMANO, è stato nominato Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Messina;

CHE, con D.P. n. 554/GAB del 31/05/2016, a seguito dell'entrata in vigore delle LL.RR. n. 5/2016 e n. 8/2016 è stata dichiarata, *ope legis*, la cessazione del commissariamento della Città Metropolitana di Messina, per quanto attiene ai compiti e alle funzioni esercitati dal Sindaco metropolitano, prorogando la nomina del Commissario Straordinario Dott. Filippo ROMANO limitatamente ai compiti ed alle funzioni assegnate al Consiglio Metropolitano, fino al 30/09/2016;

CHE, con D.P. n. 581/GAB del 26/09/2016, tale termine è stato prorogato al 30/11/2016;

CHE, con D.P. n. 601/GAB del 18.11.2016, il termine della nomina è stato ulteriormente prorogato, fino al 26 febbraio 2017;

CHE, con D.P. n. 517/GAB del 28.02.2017, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 2/2017, il termine massimo di durata del commissariamento straordinario conferito al dott. Filippo Romano è prorogato "*nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 dicembre 2017*"

Vista la L.R. 15 del 04.08.2015 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mmm.ii.;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo ROMANO, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 44/91.

Messina

14 AGO. 2017



Il Commissario Straordinario
Dott. Filippo ROMANO



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO

Su proposta del Commissario Straordinario

OGGETTO: Atto di Indirizzo per la valutazione ed il definitivo accertamento dei presupposti di legge concernenti la dichiarazione di dissesto finanziario.

PREMESSO CHE

- 1) la **legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "Legge Del Rio")**, ha disciplinato in ambito nazionale l'organizzazione e il ruolo delle ex province introducendo la nuova denominazione di enti territoriali di area vasta, ed assegnando alle province funzioni fondamentali quali: la pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la pianificazione dei trasporti, la costruzione e gestione strade provinciali, la gestione dell'edilizia scolastica e la programmazione provinciale della rete scolastica, l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali; tale riforma è stata adottata con il dichiarato scopo di anticipare i contenuti della prefigurata riforma costituzionale che avrebbe abolito gli enti intermedi fra comuni e regioni, con l'eccezione delle città metropolitane;
- 2) come noto, **la riforma costituzionale non è stata approvata** dal corpo elettorale nell'apposito *referendum* tenutosi nel dicembre del 2006, e pertanto le province sono rimaste incardinate nella struttura costituzionale della Repubblica; l'aver la legge 56/2014 modificato la struttura degli enti intermedi in previsione di una riforma organica costituzionale mai giunta a compimento, ha determinato una condizione d'incertezza sia nella prospettiva del superamento del provvisorio riassetto dei livelli di governo locale, sia nella regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari interessati dalla riforma;
- 3) nell'ambito della **Regione Siciliana**, la quale gode di piena autonomia legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, il processo di riordino istituzionale degli enti di area vasta ha trovato compiuta disciplina con la **legge regionale 4 agosto 2015, n. 15**, recante "disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"; nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali prevista dall'art. 14, comma 1, lett. "o", dello Statuto regionale, l'Assemblea regionale siciliana ha portato a termine l'*iter* già avviato in precedenza con le leggi 27 marzo 2013, n. 7, recante "norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali", e 24 marzo 2014, n. 8. In luogo delle soppresse Province regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono stati istituiti sei liberi Consorzi comunali (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani), nonché tre Città metropolitane (Palermo, Catania e Messina). I predetti enti intermedi, previsti dall'art. 15 dello Statuto, sono qualificati (art. 1 c.3) come "*enti di area vasta, dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei*

propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica”;

- 4) per quanto concerne le **funzioni da garantire a regime**, la legge regionale n. 15/2015 intestata ai nove enti di area vasta siciliani le funzioni delle ex Province regionali e, in particolare, quelle previste dall'art. 13 della l. r. n. 9/1986 (servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente), cui aggiunge ulteriori funzioni proprie previste, per i liberi Consorzi, dall'art. 27 della l.r. n. 15/2015 e, per le Città metropolitane, dall'art. 28;
- 5) nell'**attuale, perdurante, fase transitoria avviata nel 2013**, i nove enti di area vasta continuano ad operare con gli statuti, i regolamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie delle ex Province regionali, esercitando ancora le funzioni precedentemente svolte, all'atto di entrata in vigore della l. r. n. 15/2015; l'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 15/2015 prevede che, ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni "proprie" dei liberi Consorzi comunali ivi attribuite, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e sentite le Commissioni Affari istituzionali e Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emani uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei reciproci rapporti, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali; il successivo comma 6 dispone che, nelle more dell'adozione di tali decreti, "***i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti***";
- 6) il **sistema di finanziamento per le ex Province**, per come delineato dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è basato sulla imposta RC auto, imposta provinciale di trascrizione, compartecipazione al gettito IRPEF, compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, Fondo sperimentale di riequilibrio, ulteriori tributi provinciali previsti dalla legislazione vigente; tale sistema di finanziamento risulta fortemente condizionato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti statali operata per effetto delle manovre di finanza pubblica, a partire da quella prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché dai diversi provvedimenti aventi ad oggetto il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale; tale Fondo, istituito in via provvisoria dall'art. 21 del d.lgs. n. 68/2011, nelle more dell'attivazione di quello perequativo previsto dal successivo art. 23, mira a realizzare, a decorrere dal 2012, una devoluzione progressiva e territorialmente equilibrata del nuovo sistema di fiscalità locale incentrato sull'autonomia di entrata; esso è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione – a decorrere dal 2012 – dei trasferimenti erariali e dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica; la sua consistenza ha subito una **progressiva erosione** per via di alcuni interventi normativi, tra cui:
 - a) l'art. 28, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha previsto, a carico delle Province, una riduzione, per l'anno 2012 e per quelli successivi, del Fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero, laddove istituito, di quello perequativo, nella misura di 415 milioni di euro;
 - b) l'art. 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto un'ulteriore riduzione del Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015;
 - c) l'art. 1, comma 121, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha rimodulato i predetti tagli in misura pari a 1.200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, ed a 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2015;
- 7) la **legge finanziaria per il 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190)**, ha previsto, in una con il riassorbimento da parte delle Regioni delle funzioni conferite alle province a seguito della Riforma Bassanini negli anni 1997/2001, il ritrasferimento alle stesse o ad altri enti pubblici del 50% del personale provinciale e del 30% del personale delle città metropolitane, con correlato ma non subordinato **obbligo di contribuzione all'erario statale per una somma complessiva di un miliardo di euro (8,5 mln di euro per la Città metropolitana di Messina), per l'anno 2015 di due miliardi di euro (17 mln di euro per la Città metropolitana di Messina) per l'anno 2016 e di tre miliardi di euro (25 mln di euro per la Città me-**


tropolitana di Messina) per l'anno 2017 e successivi a regime; la riduzione di personale disposta dalla legge n. 190/2014 non si applica agli enti intermedi della Regione Siciliana in virtù della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali prevista dall'art. 14, comma 1, lett. "o", dello Statuto regionale; si applica, invece, il correlato obbligo di contribuzione all'erario statale poiché trattasi di norma di coordinamento della finanza pubblica; le conseguenze di ciò per la stabilità dei bilanci degli enti siciliani di area vasta sono, chiaramente, gravemente lesive, e – per la ex provincia di Messina – comportano a regime un sostanziale "taglio" di 25 milioni di euro su un bilancio di 62 milioni con spesa di personale che al 2014 ammontava a 38 milioni di euro e che questa gestione commissariale con molta fatica è riuscita a ridurre a 30 milioni di euro (non potendo applicare le norme sulla fuoriuscita dei dipendenti di cui alla legge finanziaria per il 2015); la stessa Corte dei conti ha evidenziato che il meccanismo di operatività del contributo forzoso e la sua evoluzione hanno presentato un impatto sempre più rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2015 e del saldo finale di competenza mista 2016; vi è in sostanza un *trend* di crescita del contributo alla finanza pubblica a carico delle ex province che, a livello nazionale, tra il 2014 (riferito a una precedente norma di riduzione dei trasferimenti erariali) e il 2018, a legislazione vigente, passa da 444 a 3.576 milioni di euro (+705%); ancora più esponenziale – sempre secondo il Giudice contabile – risulta l'aumento di quello specificamente richiesto agli enti di area vasta della Regione siciliana, che passa, nello stesso periodo, **da 21,8 a 295,7 milioni di euro (+1.256%)** (fonte Corte Conti); cumulando gli effetti dell'art. 47, comma 2, del d.l. n. 66/2014 e dell'art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014, il contributo assume connotazioni sempre più impegnative a partire dal 2015 – in cui passa da 21,8 milioni a 97,7 milioni –, ma soprattutto nel 2016, in cui ascende ulteriormente a 164,1 milioni di euro, e nel 2017, in cui si attesta a circa 230 milioni di euro, ossia ad oltre dieci volte l'ammontare del contributo richiesto nel 2014; la sezione Regionale della Corte dei Conti Siciliana ha rilevato che *"se fino al 2014 il comparto degli enti di area vasta è riuscito a conseguire complessivamente l'obiettivo assegnato, grazie anche agli spazi finanziari concessi a livello regionale, a partire dal 2015 il sistema non è stato più in grado di sostenere questo sempre più gravoso onere"*;

- 8) **a fronte del progressivo assottigliamento delle risorse ordinariamente trasferite dallo Stato, i trasferimenti regionali, soprattutto negli esercizi più recenti, hanno acquisito un'importanza centrale ai fini del finanziamento dell'attività istituzionale** e, da ultimo, della continuità nell'erogazione dei servizi e del pagamento degli emolumenti del personale; infatti mentre il sistema delle assegnazioni è stato interessato da un'importante riforma di settore, che ha visto la definitiva soppressione del Fondo autonomie locali, in sua vece, l'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 ha stanziato, per il triennio 2015/2017, il contributo di parte corrente per le ex Province regionali pari, complessivamente, a 19,15 milioni di euro annui, ai quali si aggiunge, per il 2015 (art. 10), un ulteriore finanziamento di 30 milioni di euro per interventi straordinari sulla viabilità secondaria, una parte dei quali (10 milioni di euro) utilizzabili, secondo quanto disposto dal comma 1 *bis*, per la copertura delle rate dei mutui accesi per spese di investimento; l'avvenuta contabilizzazione, anche di questi importi, tra le entrate correnti, avvalorata le perplessità più volte evidenziate dalla Corte dei Conti (delibera n. 131/2016 Gest), circa gli effetti distorsivi indotti da tali disposizioni derogatorie del Tuel, in termini di ulteriore espansione della spesa corrente e del relativo grado di rigidità strutturale; infine, per l'anno 2016, l'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ha previsto la destinazione di 1,15 milioni di euro per i servizi socio-assistenziali essenziali;
- 9) **il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali** è stato determinato in 9 milioni di euro; i relativi criteri di riparto, determinati con delibera della Giunta regionale, ne prevedono, anche in questo caso, *"la prioritaria destinazione al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa"*;
- 10) tale previsione normativa, per come ripetutamente rilevato dalla Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Regione Siciliana, costituisce una rilevante deroga rispetto alle previsioni del TUEL, in quanto determina il rischio di ulteriore espansione della spesa corrente e del

suo grado di rigidità, con conseguente compromissione, in chiave prospettica, degli equilibri di bilancio (Sezione di controllo, indagine sulla finanza locale 2014-15, delibera n. 131/2016), e analoghe considerazioni sono estensibili ai successivi commi 4 e 5, i quali, dopo aver disposto, sempre per l'esercizio 2016, la destinazione di 30 milioni di euro ai liberi Consorzi comunali per la realizzazione di investimenti a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 (Del. CIPE n. 10/2015), prevedono, “*in considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali*”, la possibilità che tali finanziamenti – in conto capitale – possano essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento, come detto ordinariamente finanziate con entrate correnti; tali risorse, tuttavia, potranno essere rese disponibili nel bilancio regionale solo a seguito della approvazione da parte del CIPE del *Piano di Azione e Coesione*;

- 11) per quanto concerne i trasferimenti correnti, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha riferito in dettaglio sulla destinazione dei fondi per il finanziamento delle funzioni degli Enti di area vasta, pari, complessivamente a **28,15 milioni di euro**, cui si è aggiunta l'assegnazione straordinaria di **23,9 milioni di euro** in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, finalizzata a sostenere le funzioni essenziali e garantire il pagamento degli emolumenti al personale degli enti.
- 12) l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 8/2017, al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, ha autorizzato, in tale annualità, un contributo di parte corrente pari a **91,05 milioni di euro**. La consistenza dell'importo previsto nel 2017, che si riduce sensibilmente nel biennio 2018-2019 (47 milioni di euro), è imputabile alla volontà della Regione di sterilizzare l'onere del contributo alla finanza pubblica 2017 a carico degli enti di area vasta siciliani (circa **70 milioni di euro** ex art. 1, comma 418, della l. 190/2014), peraltro non beneficiari del contributo statale a valere sul fondo per il finanziamento di interventi in favore di enti territoriali, ex art. 1, comma 438, della l. 232/2016 e relativo DPCM del 10 marzo 2017;
- 13) **le ex province regionali siciliane non concorrono, inoltre, al riparto delle risorse di cui al d.l. 50/2017, art 20, commi 1 (110 mln per le province per l'esercizio delle funzioni fondamentali ex art.1 l. 56/2014) e comma 2 (100 mln manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza provinciale), nonché alla distribuzione delle risorse previste dall'art. 1 comma 754, della legge 208/2015 (220 mln province e 250 mln città metropolitane), finalizzate al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;** in merito si deve rilevare che si è andata diffondendo nella *communis opinio* politica l'erronea convinzione che all'eventuale ripiano delle carenze finanziarie, cagionate agli enti intermedi siciliani dalla Legge finanziaria per il 2015 con il noto “contributo” provinciale all'erario statale, debba provvedere la Regione stessa in virtù di una autonomia finanziaria che tuttavia non è giovata a tutelare gli enti isolani dal contributo medesimo, pur disposto da legge statale a carico di entrate provinciali proprie; mentre pacificamente si è rispettata l'autonomia regionale in materia di ordinamento degli enti locali nel non applicare alle ex province dell'Isola la fuoriuscita del 30%/50% del personale, con il conseguente risparmio di spesa; ne è conseguita una situazione ingestibile delle finanze provinciali;
- 14) l'assegnazione delle risorse regionali, anche per quanto riguarda la Città Metropolitana di Messina, come si evince dalla seguente tabella, evidenziano peraltro un *trend* crescente di assegnazioni a copertura degli squilibri di parte corrente e per il finanziamento delle spese per gli alunni disabili, a discapito dei trasferimenti regionali finalizzati a spesa d'investimento, progressivamente azzerati; infatti l'andamento dei trasferimenti regionali e della loro composizione evidenzia la progressiva predominanza delle assegnazioni correnti, con la scomparsa, nel 2016, di assegnazioni per investimenti e quelle per copertura di quota capitale mutui; nel 2017, la legislazione conferma questa tendenza prevedendo, addirittura la prioritaria finalizzazione delle assegnazioni ai pagamenti stipendiali.
- 15) per quanto riguarda la Città Metropolitana di Messina, nonostante l'ampia rete viaria di pertinenza (nella provincia peloritana, 2650 km di strade fra provinciali e agricole), le risorse regionali sono state contabilizzate integralmente tra i trasferimenti correnti, senza impegnare

alcun importo per la quota obbligatoriamente destinata a manutenzione straordinaria della viabilità; tale modalità di contabilizzazione – ad avviso della Corte dei Conti Sez. Sicilia – può aver influenzato anche la corretta composizione del risultato di amministrazione, la cui parte vincolata non contempla i contributi in conto capitale per la viabilità assegnati alla fine dell'esercizio per effetto della progressiva contrazione dei trasferimenti erariali, i volumi di spesa corrente hanno subito un significativo ridimensionamento, al punto da mettere a repentaglio, la continuità nell'erogazione di alcuni servizi essenziali; oltre la manutenzione della rete stradale provinciale e la gestione dell'edilizia scolastica, risultano aver risentito delle contrazioni di spesa, principalmente, i servizi per i disabili e di supporto alle scuole di secondo grado che hanno visto importanti riduzioni dei servizi;

- 16) al quadro fin qui delineato si aggiunge la crescente difficoltà di operare rappresentata dall'**impossibilità di coprire il *turn over* delle figure dirigenziali infungibili**, poiché agli enti di area vasta della Regione siciliana, ancora in regime transitorio, non si applica la disposizione che consente alle province delle regioni a statuto ordinario di derogare al divieto di assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'art.1, comma 420, lett. c), legge 190/2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili, in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- 17) a causa della situazione fin qui descritta, questa Città Metropolitana di Messina, in sede di audizione davanti alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha dovuto recentemente riferire dell'**impossibilità di cofinanziare la quota di pertinenza per l'accesso ai fondi PON FESR**, con perdita di importanti finanziamenti per lo sviluppo locale, soprattutto relativi al "Masterplan" e al "Piano per il sud" (Deliberazione Corte dei conti Sez. Reg. Controllo Sic. n.125/2017/GEST); ma vi è di più e di peggio: in realtà **la spesa in conto capitale si attesta ben al di sotto della soglia minima per la manutenzione – e in alcuni casi, addirittura, per la stessa messa in sicurezza – dell'ingente patrimonio destinato a bisogni primari della collettività** (*in primis*, strade ed edifici scolastici);
- 18) in tale contesto il mantenimento dell'equilibrio corrente nell'anno 2015 è stato garantito solo attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e mediante operazioni di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per 34,7 milioni di euro, che sulla base dei dati di preconsuntivo 2016, ha riproposto analoghe operazioni di rinegoziazione del debito per 255 mila euro circa, base dei dati di preconsuntivo 2016;
- 19) per il corrente esercizio finanziario 2017, tuttavia, tali operazioni non appaiono più riproponibili, e questa Città Metropolitana di Messina ha dovuto riferire alla Corte dei Conti (cfr. del. 125/2017 Gest) l'impossibilità, allo stato, di chiudere il bilancio 2017 in pareggio, per via dello squilibrio di 25 milioni tra le entrate (57 milioni) e le spese rigide (81 milioni, di cui appunto 25 milioni per contributo alla finanza pubblica e 3 milioni per sanzioni connesse a pregresse inevitabili violazioni del patto interno di stabilità), che vede nella formalizzazione del dissesto finanziario l'unica soluzione possibile; al riguardo la città Metropolitana ha esposto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte quanto segue: *"l'attuale allarmante situazione priva la Città Metropolitana delle risorse proprie con obbligo di riservarne l'intero ammontare allo Stato (quest'anno di milioni di Euro) al punto di non poter garantire la stabilità dell'Ente e per questo si vedrà costretta, alla scadenza dei termini di approvazione del bilancio, a dichiarare il dissesto finanziario con gravi conseguenze sulla cittadinanza. La situazione di squilibrio ha reso impossibile sostituire i dirigenti collocati in pensione, a seguito del piano di fuoruscita per il contenimento delle spese, per cui oggi la Città Metropolitana si ritrova con soli due dirigenti e a dover gestire l'ente (oltre tutti i progetti del Masterplan) senza il dirigente Tecnico e il dirigente di Ragioneria. La naturale conseguenza di tale condizione determina seri rischi anche in termini di responsabilità nonché gravi danni ai cittadini con il pregiudizio di vedere compromesso l'intero progetto di sviluppo della Città di Messina e del suo territorio. Il disagio per il nostro Ente si riscontra anche sull'impossibilità di poter accedere a diverse opportunità di finanziamento che si presentano nello scenario dei Fondi PON FESR per l'impossibilità di dichiarare la capacità finanziaria come prescritto nei bandi. Tale situazione di disagio potrebbe compromettere altresì il prosieguo dei fondi correlati al Patto per il Sud qualora non si ad-*
- 

divenga a forme di finanziamento diretto agli Enti beneficiari, precludendo, ancora una volta, alle Città Metropolitane di rendersi "Ente Attuatore" così come previsto nelle Direttive del C.I.P.E. In considerazione della notevole riduzione dei trasferimenti erariali e regionali, l'Ente ha già provveduto ad una drastica razionalizzazione della spesa garantendo unicamente le spese obbligatorie per legge nonché le funzioni ed i servizi essenziali. Per mantenere gli equilibri di bilancio, sono stati, per esempio, tagliati i fitti passivi per gli edifici scolastici di competenza, nonostante le serie difficoltà di allocare gli studenti in altri edifici con conseguenti disagi e proteste, con un risparmio per l'Ente di circa € 1,5 milioni rispetto all'esercizio 2013. La drammatica situazione finanziaria della Città Metropolitana di Messina in atto non permette di redigere uno schema di Bilancio di Previsione 2017 in equilibrio in quanto a fronte di entrate correnti, stimate con criteri prudenziali tenendo conto delle entrate ritenute certe ed attendibili basandosi, con riferimento alle entrate di natura tributaria, agli accertamenti 2016 pari a circa € 57 milioni, le spese correnti di natura incomprimibile risultano pari complessivamente a circa € 81 milioni così distinte:

(dati in milioni di euro)	
- Personale	€ 31,50
- Fitti passivi	€ 1,60
- Interessi passivi e quotecapitale mutui in ammortamento	€ 4,00
- Spese correnti correlate ad entrate vincolate	€ 9,00
- Debiti fuori bilancio da finanziare (sentenze notificate)	€ 3,60
- FCDE	€ 1,00
- Altre spese di funzionamento	€ 3,00
- Contributo alla finanza pubblica 2017	€ 28,00

Si registra pertanto uno squilibrio di parte corrente di circa € 25 milioni. Tutto quanto premesso conferma l'impossibilità di espletare le necessarie funzioni assegnate alla Città metropolitana di Messina. Alla luce dei dati di cui sopra, la situazione finanziaria della Città Metropolitana di Messina presenta caratteri di eccezionale emergenza con gravi ripercussioni nei riguardi dei dipendenti, ai quali non potrà essere garantito nel prosieguo il pagamento delle spettanze; degli istituti scolastici (comprese le utenze), i quali potrebbero non avere i necessari finanziamenti per assicurare il regolare andamento delle lezioni; della manutenzione degli istituti scolastici e per la tutela della sicurezza degli stessi. Anche per quanto concerne la viabilità si rende necessario reperire ulteriori risorse per far fronte ad emergenze che garantiscano la messa in sicurezza di oltre Km. 2.650 di strade provinciali che rischiano la chiusura con conseguente isolamento dei tanti Comuni montani di questa Provincia.

- 20) La situazione di gravissima crisi contabile, economica e finanziaria è attestata altresì:
- dal mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, stante l'utilizzo, anche *extra ordinem*, di consistenti quote dell'avanzo ai fini del pareggio finanziario;
 - dalla condizione di deficitarietà strutturale, emergente dai dati di rendiconto 2015, per mancato rispetto dei parametri ai nn.1, 3, 5 e 7 del Decreto Ministero Interno del 18/2/2013.

RILEVATO

Che per effetto di quanto sopra esposto, e quale conseguenza del vigente assetto normativo la Città Metropolitana di Messina si è venuta a trovare in una condizione di incapacità finanziaria e funzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 244 del Testo unico degli Enti locali;

VISTE

- le deliberazioni della Corte dei Conti sopra richiamate
- l'articolo 244 del TUEL che dispone testualmente che: "Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare

validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste".

CONSIDERATO

che, per costante giurisprudenza amministrativa e contabile, la dichiarazione di dissesto ha natura obbligatoria, ove ne venga accertata la ricorrenza dei presupposti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELIBERA

In virtù di quanto sopra esposto di:

- 1) formulare ai competenti organi dirigenziali della Città Metropolitana specifico atto di indirizzo, finalizzato al compimento di tutte le attività di rispettiva competenza in ordine al definitivo accertamento dei presupposti di legge, ed alla successiva predisposizione degli atti necessari alla dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi delle vigenti normative;
- 2) impegnare conseguentemente il Sindaco Metropolitan a proporre la adozione di apposito decreto di proposta di dissesto a questo Commissario straordinario nell'esercizio delle proprie funzioni di Consiglio Metropolitan.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Filippo ROMANO)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Filippo ROMANO)

Il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, 14 AGO. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE